



# Città di Avezzano

Provincia dell'Aquila

Settore 5°

*Protezione Civile*



Addi 21-06-2018

ORD. N° 193

Prot. 30043/18

## IL SINDACO

**RAVVISATA** la necessità di contenere il ripetersi di incendi sul territorio comunale, che anche di recente hanno interessato strade, boschi ed aree abitate dell'immediata periferia della città.

**RITENUTO** necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei Privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo anche per la salvaguardia della pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che la bruciatura delle stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio insieme alla mancata bonifica dei terreni incolti;

### VISTI:

- ✓ Gli artt.17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 773/1931 e gli artt. 449 e 650 del c.p.
- ✓ I numerosi provvedimenti in merito emanati dal Presidente del Consiglio, dal presidente della Regione, dal presidente della Provincia e dal Prefetto
- ✓ La legge quadro in materia di incendi boschivi 353/2000
- ✓ L'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità.

### DISPONE

Che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale dal 01luglio 2018 fino al 15 Settembre 2018

### ORDINA

A **TUTTI** i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi.

Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione:

- a **Perimetrazione** mediante l'aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su:
  - terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  - terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;

terreni incolti;

- b **Realizzazione** di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;
- c **Ripulitura** della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali), nonché delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque;
- d **Ripulitura** da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.


### **E' VIETATO INOLTRE**

- a Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d'incendio;
- b per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi;
- c nelle discariche pubbliche o private e/o negli accumuli comunque presenti, mantenere a cielo aperto i rifiuti, nonché procedere a combustione dei rifiuti medesimi quale metodo di smaltimento degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica e/o dell'accumulo e/o dal proprietario del sito;
- d entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco accendere fuochi;
- e gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

A chiunque incombe inoltre l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al Comune Ufficio Protezione Civile (0863 501234), o Polizia locale (0863 43141), o al comando dei Carabinieri (112), o ai Vigili del Fuoco (115), o al Commissariato di pubblica sicurezza (113) o al Corpo forestale dello stato (1515).

Salvo i casi previsti dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 17 della legge P.S.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza e dell'esecuzione della Presente Ordinanza



IL SINDACO  
**Dott. Gabriele De Angelis**

